

**Accordo quadro
sui criteri di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio
per l'anno 2016
tra
la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali**

La Regione Lazio e le Parti Sociali di seguito indicate:

- CGIL Roma e Lazio
- CISL Lazio
- UIL Lazio
- UGL Lazio
- Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
- Federlazio
- Lega coop Lazio
- Confcooperative Lazio
- AGCI Lazio
- Confcommercio Lazio
- Confesercenti Lazio
- Confartigianato Imprese Lazio
- Casartigiani Lazio
- Coldiretti
- CNA Lazio
- Confetra Lazio
- Federalberghi
- Cisl Lazio
- Confapi Lazio
- CDO
- ABI

visto l'art.19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga"*;

vista la L. 28 giugno 2012, n. 92 ed in particolare l'art. 2 commi 64, 65, 66 che prevedono la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

vista l'intesa Stato Regioni e Province autonome del 22 Novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive;

vista la l. 27 dicembre 2013, n. 147 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di stabilità 2014);

visto l'Accordo Quadro sottoscritto in data 30 dicembre 2013, fra Regione Lazio e Parti Sociali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014;

visto l'Addendum all'Accordo Quadro del 30 dicembre 2013, sottoscritto in data 2 aprile 2014;

visto il 2° Addendum all'Accordo Quadro del 30 dicembre 2013, sottoscritto in data 27 giugno 2014;

visto il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 che disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85.

vista la Circolare n. 19 del 11 settembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., avente ad oggetto: *"Articolo 4, comma 2, decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Decreto Interministeriale sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente"*;

vista la nota n. 40/0005425 del 24 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., avente ad oggetto: *"Definizione di aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente"*;

vista la circolare n. 30 del 11 dicembre 2014 del Ministero del lavoro e della Politiche Sociali avente ad oggetto: *"Ammortizzatori sociali in deroga-anno 2015"*;

vista la Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 cd "Legge di Stabilità 2015";

vista la nota n. 721235 del 30 dicembre 2014 della Direzione regionale lavoro Ufficio Vertenze e ammortizzatori sociali avente ad oggetto: *"Ammortizzatori sociali in deroga-anno 2015"*;

visto l'Accordo Quadro sottoscritto in data 16 gennaio 2015, fra Regione Lazio e Parti Sociali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2015;

visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22 recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*.

visto il decreto legislativo, 14 settembre 2015, n.148 recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

visto il verbale di Accordo sottoscritto in data 19 ottobre 2015 - in attuazione di quanto disposto all'art. 44, comma 6 del decreto legislativo n.148/2015 - fra Regione Lazio e Parti Sociali per la gestione della quota del 5% delle risorse attribuite alla regione Lazio relativamente agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2015;

vista la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 cd *“Legge di Stabilità 2016”*;

ritenuto necessario adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali come sopra indicate un accordo quadro finalizzato a regolare l'accesso agli ammortizzatori in deroga per l'anno 2016, in linea con la disciplina normativa vigente in materia.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Il presente Accordo definisce, i criteri per la fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio per l'anno 2016.

1. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA. - REQUISITI SOGGETTIVI

Possono richiedere il trattamento di CIG in deroga imprese di cui agli artt. 2082 c.c. e 2083 c.c. di ogni settore, a esclusione del settore della pesca.

E' consentito anche agli studi professionali l'accesso al trattamento di CIG in deroga così come disposto con nota prot. 40/0007518 del 25 marzo 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n.1108 del 11 marzo 2015.

2. TIPOLOGIE DI IMPRESE

Posso richiedere la Cassa integrazione in deroga le seguenti imprese:

Imprese tipologia A

Imprese di qualsiasi settore, ad esclusione del settore della pesca, con riferimento alle unità produttive ubicate sul territorio della Regione Lazio, non soggette alla disciplina in

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including 'AF', 'M', 'CF', 'L', 'me', '3', 'H', 'D', 'J', 'P', 'V', 'B', 'A', 'E', 'Q', 'R']

materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui al D.lgs. 148/2015 già costituiti e operativi.

Imprese tipologia B

Imprese di qualsiasi settore, ad esclusione del settore della pesca, con riferimento alle unità produttive ubicate sul territorio della regione Lazio soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui al D.lgs. 148/2015 già costituiti e operativi.

Per le imprese della tipologia B il superamento dei limiti temporali disposti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

3. CAUSALI

La cassa integrazione in deroga può essere concessa per le seguenti causali:

- a. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o al datore di lavoro o ai lavoratori;
- b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi aziendali;
- d. ristrutturazione o riorganizzazione.

4. Il trattamento di integrazione salariale in deroga non può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o parte di essa.

Non si considera cessazione totale o parziale di impresa l'ammissione a procedure concorsuali, nelle quali così come previsto dalla circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, gli Organi della procedura siano in grado di dimostrare fondate prospettive di ripresa dell'attività, tali da consentire continuazione dell'esercizio di impresa.

5. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa e il datore di lavoro deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità quali: ferie residue e maturate, permessi, banca ore o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

6. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in CIG in deroga, a meno che l'impresa e il datore di lavoro non diano prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva.

7. Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese le prestazioni previste dai Fondi di cui al D.lgs. 148/2015 ove già costituiti e operativi.

8. LAVORATORI BENEFICIARI

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato successivamente alla prima richiesta (qualora inferiore a mesi

3) ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2016.

9. DURATA DEL TRATTAMENTO DI CASSA IN DEROGA

Il trattamento di cassa integrazione in deroga in relazione a ciascuna unità produttiva, può essere concesso a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo al 31 dicembre 2016 per un periodo di 3 mesi nell'arco di un anno.

11. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIG IN DEROGA.

L'impresa che intende accedere alla CIG in deroga deve avviare la procedura di consultazione sindacale comunicando ai soggetti di cui al D.lgs. 148/2015 la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario (**comunque non superiore a mesi 3**) e il numero dei lavoratori da collocare in CIG.

Le sospensioni dal lavoro o le riduzione dell'orario dei lavoratori non possono precedere la sottoscrizione dell'accordo in sede regionale.

La richiesta di esame congiunto deve essere inoltrata alla Regione Lazio (attraverso la casella di posta elettronica: convcigderoga@regione.lazio.it) e, sempre a mezzo posta elettronica, ai soggetti di cui al D.lgs. 148/2015 e utilizzando il modello scaricabile sul portale www.portalavoro.regione.lazio.it

La consultazione sindacale per le richieste di CIG in deroga deve concludersi, previa apposita convocazione, sempre a mezzo di posta elettronica, unicamente presso la sede della Regione Lazio, con la sottoscrizione del verbale di accordo da parte di almeno una delle Rappresentanze Sindacali **entro trenta giorni dalla data di invio della richiesta di convocazione per la consultazione sindacale da parte dell'impresa richiedente.**

Il verbale di accordo sottoscritto in sede regionale deve necessariamente riportare tutti i seguenti dati:

- a. data dell'accordo;
- b. i nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l'accordo (impresa, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali);
- c. i dati identificativi dell'impresa, con la specifica sia della sede legale sia della sede dell'unità produttiva per la quale è richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai ed apprendisti e lavoratori a domicilio, nonché il settore di appartenenza;
- d. indicazione della causa che ha costretto l'impresa a una contrazione o sospensione dell'attività produttiva con richiesta di intervento di CIG in deroga;

- e. il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto, nonché l'eventuale piano di gestione degli esuberi;
- f. dichiarazione relativa all'applicazione dell'istituto della rotazione tra i lavoratori interessati dalla Cassa integrazione con specifica dei motivi dell'eventuale mancata applicazione della rotazione;
- g. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che l'impresa:
- ☐ non può usufruire di CIGO o la CIGS o delle altre misure di cui al D.lgs. 148/2015;
 - ☐ ha concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva;
 - ☐ ha previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue;
- h. indicazione degli ammortizzatori sociali eventualmente utilizzati, i relativi periodi e la causale di intervento;

Nell'accordo sindacale l'impresa deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire di CIGO, CIGS o delle altre misure di cui al D.lgs. 148/2015. La Regione Lazio, si riserva di verificare, nella fase istruttoria sulla domanda di Cig in deroga anche attraverso il coinvolgimento degli organi ispettivi di cui alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro – Direzione Regionale Lavoro del Lazio - la veridicità di quanto contenuto nella dichiarazione resa dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in merito ai requisiti di accesso alla CIG in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dall'impresa, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione di CIG in deroga, la Regione Lazio trasmette le risultanze all'INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, e procede per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.

In caso di concessione di CIG di deroga concernente società del settore della sanità privata, in ragione delle specificità connesse alle normative vigenti, è necessario coinvolgere nell'esame congiunto anche i competenti uffici della Cabina di regia del Sistema Sanitario Regionale. A tal fine, l'impresa deve informare anche i suddetti uffici dell'istanza di concessione della CIG in deroga e gli stessi partecipano all'esame congiunto su impulso dell' Assessorato al Lavoro, Direzione Regionale Lavoro.

12. PRESENTAZIONE DOMANDA

Esaurita la procedura di consultazione sindacale di cui sopra, l'impresa interessata invia la domanda in via telematica, secondo le modalità già in uso, alla Regione Lazio, nel rispetto dei termini indicati dall'art. 2, comma 7, del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1/8/2014 (entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro) e nel rispetto della circolare INPS n.107 del 27 maggio 2015.

La Regione Lazio, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda aziendale, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere connesso e emana, nei limiti delle risorse assegnate, il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione in deroga (Determinazione del Direttore della

Direzione Regionale Lavoro) e lo trasmette, per il tramite del sistema informativo dei percettori, all'Inps. L'Inps, una volta verificata la coerenza della determinazione con l'onere stimato in riferimento all'accordo, eroga il trattamento concesso.

Le domande sono valutate e, previa emanazione del decreto interministeriale di riparto tra le regioni delle risorse stanziato nell'anno 2016, autorizzate secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione dall'apposito Ufficio della Direzione regionale Lavoro della Regione Lazio.

Le domande ritenute incomplete o inesatte, vengono sospese e riesaminate soltanto dopo che l'impresa fa pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Lazio per mezzo di posta elettronica.

L'impresa è tenuta a far pervenire la documentazione mancante entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata sempre a mezzo di posta elettronica. Decorso 7 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni richieste, la domanda è respinta.

Le modalità di presentazione della domanda all'INPS e l'interazione gestionale con la Regione sono definite sulla base delle disposizioni emanate dall'Istituto di Previdenza e delle intese operative raggiunte fra i due Enti a livello regionale e messe tempestivamente a conoscenza degli operatori del sistema.

13. INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA E OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Per gli interventi di politica attiva a favore dei lavoratori percettori di CIG in deroga si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150.

14. MONITORAGGIO CIG IN DEROGA

Al fine di favorire un costante e puntuale monitoraggio delle risorse impegnate, le aziende devono comunicare alla Regione, mediante il sistema *Cig on-line*, i dati relativi all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore, inderogabilmente, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di effettiva sospensione. La mancata comunicazione dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione regionale già concessa.

15. CONTROLLO CIG IN DEROGA

In riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di CIG in deroga autorizzati, le imprese, al fine di consentire agli organi preposti le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali, devono comunicare *on line* preventivamente alla Regione Lazio, entro le ore 24 del giorno antecedente sia l'inizio della sospensione sia il successivo reintegro.

Devono inoltre comunicare i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in CIG.

E' considerato motivo di interruzione dell'erogazione dell'ammortizzatore in deroga, l'utilizzo, da parte del datore di lavoro, di lavoratori assunti con qualsivoglia tipologia contrattuale, per lo svolgimento dei medesimi compiti in precedenza assegnati ai lavoratori per i quali lo stesso datore beneficia dell'ammortizzatore in deroga. Del pari, si considera

motivo di interruzione l'eventuale successiva esternalizzazione delle attività svolte dai lavoratori per i quali si fruisce del trattamento di CIG in deroga.

16. MOBILITA' IN DEROGA

A seguito del Decreto Interministeriale 83473 del 1 agosto 2014 e delle relative circolari interpretative adottate dal Ministero del Lavoro (n.19 del 11.9.2014 e n.40 del 24.11.2014) nonché degli accordi quadro sottoscritti fra Regione Lazio e Parti Sociali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2015, non sussistono i presupposti per regolare la mobilità in deroga.

Ne consegue che il trattamento di mobilità in deroga può essere autorizzato solo in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto interministeriale nei limiti indicati dal successivo art.17 per un periodo massimo di quattro mesi, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

17. DESTINAZIONE DEL 5% DELLE RISORSE PER IL 2016. (LEGGE 208/2015, COMMA 304)

La percentuale del 5% delle risorse attribuite alla regione Lazio per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016 è destinata alle seguenti fattispecie:

1) richieste di cassa integrazione in deroga avanzate, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo e comunque fino al 31 dicembre 2016, dai datori di lavoro non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico.

2) concessione dell'indennità di mobilità in deroga, solo a coloro che hanno terminato i benefici della mobilità ordinaria, delle indennità Aspi e mini Aspi, Naspi e delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti e che matureranno il requisito per l'accesso alla pensione, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall'istituto previdenziale o dai patronati con il beneficio di massimo quattro mesi, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate nel testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, secondo le modalità di seguito riportate:

a. Il lavoratore che intende beneficiare della indennità di mobilità in deroga, deve recarsi entro 60 giorni dalla data dell'evento, presso una organizzazione sindacale per l'attivazione della relativa procedura, dichiarando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti per l'accesso all'istituto.

b. L'organizzazione sindacale raccoglie l'istanza del lavoratore nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo,

c. L'organizzazione sindacale, a decorrere dal mese successivo dall'istanza del lavoratore chiede l'incontro alla Regione Lazio per la sottoscrizione dell'accordo, mediante la casella di posta elettronica convmobderoga@regione.lazio.it

d. La Regione Lazio nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'email sopra indicata procede alla convocazione dell'organizzazione sindacale per la sottoscrizione del relativo accordo.

e. Successivamente, l'organizzazione sindacale provvede a presentare istanza on line alla Regione Lazio, utilizzando a tale scopo la medesima piattaforma e modalità impiegate precedentemente (www.portalavoro.regione.lazio.it).

f. Il competente Ufficio dell'Assessorato al lavoro Direzione regionale lavoro, istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione di cui al punto d) e le autorizza nei limiti delle risorse disponibili.

g. La Regione Lazio trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

All'indennità di mobilità in deroga, è destinata una quota percentuale pari al 50 del 5% delle risorse utilizzabili per le finalità di cui al presente articolo.

18. NORME FINALI

Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro, resta fermo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 e dalla circolare n. 19 del 11 settembre 2014 e successive note e circolari ministeriali e INPS sopra richiamate.

Le Parti concordano che qualora dovessero emergere ulteriori esigenze di utilizzo delle risorse del 5% di cui al D.lgs.148/2015 non ricomprese nel presente accordo, la Regione informerà le Parti Sociali circa la possibile soluzione.

Le Parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento operativo e finanziario dell'intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni sull'operatività del citato Decreto Interministeriale da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e dell'INPS

REGIONE LAZIO

- CGIL Roma e Lazio
- CISL Lazio
- UIL Lazio
- UGL Lazio
- Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
- Federlazio
- Lega coop Lazio

- Confcooperative Lazio
- AGCI Lazio
- Confcommercio Lazio
- Confesercenti Lazio
- Confartigianato Imprese Lazio
- Casartigiani Lazio
- Coldiretti
- CNA Lazio
- Confetra Lazio
- Federalberghi
- Cisl Lazio
- Confapi Lazio
- CDO
- ABI

Doni Ferraro

Chia C...

Stefano Del Gaudio

AP

Luigi De Rosa

G. Anna Procca

B...

Roma, 11 gennaio 2016

h